

Marzo 2024

IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN SVIZZERA, CANTON TICINO

Molti sono i motivi per cui la Svizzera e, più precisamente, il Canton Ticino attrae sempre più persone a trasferirvi la residenza e per i quali migrarvi è vista come un'opportunità concreta da valutare. Solo per citarne alcuni:

- L'alta competitività. La Svizzera può, infatti, vantare di essersi classificata negli ultimi anni tra i primi paesi al mondo per grado di competitività del World Economic Forum global competitive index;
- La posizione strategica al centro dell'Europa;
- L'alta qualità della vita;
- La stabilità politica, certezza del diritto e la possibilità di confronto e dialogo con le istituzioni;
- La pace sociale;
- Una forza lavoro poliglotta e altamente qualificata;
- Un sistema fiscale favorevole;
- Efficienti infrastrutture e trasporti;
- La tutela della sfera privata.

Il trasferimento di residenza in Svizzera è subordinato a condizioni differenti laddove trattasi di cittadini NON EU/AELS e cittadini EU/AELS.

Rimandando il trattamento dei cittadini NON EU/AELS all'articolo relativo in lingua inglese (che si trova sempre nella presente sezione del sito) vogliamo soffermare la nostra attenzione sui cittadini EU/AELS.

In base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato dall'Unione Europea (UE) e dalla Svizzera nell'estate 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002, oltreché dei Protocolli addizionali che si sono susseguiti in conseguenza dell'allargamento dell'UE, i cittadini Svizzeri, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE)/AELS hanno diritto di scegliere liberamente il Paese (tra quelli delle parti contraenti) in cui lavorare e soggiornare.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e il relativo protocollo agevolano, quindi, le condizioni di soggiorno e di lavoro per i cittadini dell'UE/AELS in Svizzera.

Spostare la propria residenza in Svizzera, rispettivamente in Canton Ticino significa trasferirvi il proprio centro di interessi vitali, personali, quali il nucleo familiare, ed economici. E' richiesto, quindi, un trasferimento effettivo di tutto ciò che riguarda e afferisce la persona.

A tal proposito, è richiesta una dichiarazione scritta nella quale la persona dichiara l'intenzione concreta ed effettiva di voler risiedere in Svizzera per almeno sei mesi nell'arco dello stesso anno solare e di stabilirvi il proprio centro di interessi.

Per ottenere la residenza in Svizzera, bisogna soddisfare determinati requisiti, quali:

- Conseguimento di un permesso di soggiorno;
- Disporre di un'abitazione adeguata alla condizione familiare;
- Disporre dei mezzi finanziari idonei al sostentamento personale (redditi disponibili minimi pari a CHF 37.914,00 per persone sole rispettivamente CHF 59.739,00 per coppie coniugate) ovvero, qualora si svolga un'attività lavorativa, presentare copia del contratto di lavoro con il datore di lavoro svizzero.

Relativamente al primo punto è utile precisare che vari sono i permessi di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità in Svizzera, precisamente:

- Permesso di dimora B: viene rilasciato al cittadino EU/AELS che:
 - Intenda svolgere un'attività lucrativa dipendente, disponendo di un contratto di lavoro della durata minima di un anno o a tempo indeterminato;
 - Intenda svolgere un'attività lucrativa indipendente, dimostrando che la sua attività viene svolta in modo effettivo e durevole;
 - Senza svolgere alcuna attività lucrativa, dispone di sufficienti mezzi finanziari al suo sostentamento (cosiddetto redditiero);
- Permesso di domicilio C: viene accordato al cittadino EU/AELS che soggiorna in modo durevole in Svizzera, di norma, da almeno 5 anni e permette di svolgere un'attività dipendente o indipendente. Il titolare dello stesso è equiparato ad un cittadino svizzero fatta eccezione per il diritto di voto e di eleggibilità e per l'assolvimento del servizio militare;
- Permesso per frontalieri G: viene rilasciato al cittadino EU/AELS che dispone di un contratto di lavoro sottoscritto da un datore di lavoro svizzero e intenda, quindi, svolgere la sua attività lavorativa in Svizzera senza trasferire la propria residenza;
- Permesso di dimora temporanea L: viene rilasciato al cittadino EU/AELS che intenda soggiornare in Svizzera durante un periodo limitato per esercitare un'attività lucrativa dipendente, disponendo di un contratto di lavoro della durata massima di 364 giorni, o per soggiornare senza esercitare un'attività lucrativa (a scopo di studio, per motivi di cura, alla ricerca di un impiego, ecc.). Non può essere concesso per lo svolgimento di un'attività di lavoro indipendente.

Oltre ai requisiti sopra menzionati, coloro che vogliono spostare la propria residenza in Svizzera devono concludere una polizza assicurativa privata ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Ciò significa che le persone che hanno ottenuto un permesso di dimora superiore ai tre mesi devono iscriversi presso un assicuratore malattie riconosciuto e saranno, quindi, onerate del pagamento dei relativi premi mensili.

Si fa presente che, a determinate condizioni, vi si può essere esonerati.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting SA** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.